

**Data di pubblicazione** 30/04/1990

---

**Oggetto** L.R. 10 aprile 1990, n. 40.  
Istituzione dell'osservatorio del sistema abitativo laziale e provvidenze per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

---

**Obiettivo** Con la legge in oggetto la Regione Lazio prevede l'istituzione dell'osservatorio del sistema abitativo laziale e dispone provvidenze per il recupero del patrimonio edilizio esistente.  
Al fine di pervenire alla istituzione dell'osservatorio del sistema abitativo laziale la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio, con istituti, enti ed organismi di ricerca, anche a livello universitario.

---

**Beneficiari** Destinatari dei contributi regionali sono:  
Art. 2 : Comuni, I.A.C.P. (Istituti autonomi case popolari), istituzioni pubbliche ed altri enti pubblici;  
Art. 3 : Enti, istituti, organismi di studio e professionisti di provata esperienza e capacità.

---

**Azioni** Art. 2. Studio delle situazioni di degrado urbanistico-edilizio.  
La Regione finanzia lo studio e l'analisi delle situazioni di degrado urbanistico-edilizio in funzione sia della più opportuna delimitazione delle zone di recupero sia della redazione dei piani di recupero nonché della definizione di programmi organici di intervento sul patrimonio esistente o di programmi edilizi ed urbanistici integrati.

Art. 3. Recupero di aree di particolare rilevanza.  
La Regione, in casi di particolare rilevanza, anche su richiesta di privati, finanzia lo svolgimento di analisi e studi delle situazioni di degrado nonché la redazione di progetti di fattibilità degli interventi di recupero.

Art. 4. Agevolazioni regionali per il recupero.  
La Regione finanzia l'esecuzione di interventi di recupero primario e urbano di base, comprese le spese per rilievi e indagini preliminari, progettazioni ed oneri riflessi.

- Per recupero primario si intende il recupero della funzionalità e della sicurezza anche sismica dell'edificio per adeguare l'edificio alle vigenti norme in materia di sicurezza e agibilità;
- per recupero urbano di base si intende il complesso di interventi rivolti ad integrare e/o modificare le urbanizzazioni strettamente connesse con gli insediamenti residenziali al fine di migliorarne la qualità complessiva garantendo nel contempo la stabilità dei terreni.

---

**Spese ammissibili** Art. 2 e 3  
La Regione può concedere contributi finanziari in conto capitale fino alla misura massima del 100% della spesa ritenuta necessaria e congrua.

Art. 4 La Regione può concedere contributi in conto interesse o in conto capitale.

---

**Procedure** Art. 2

I contributi sono erogati secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale, la quale provvede a localizzare i fondi disponibili, a stabilirne la destinazione ed individuarne i soggetti beneficiari tenendo conto da una parte della rilevanza socio-culturale-insediativa delle singole situazioni territoriali da recuperare e dall'altra di concrete previsioni di realizzabilità degli interventi di recupero.

Art. 3

Lo studio e la redazione del progetto sono affidate dalla Giunta regionale che, nell'individuare la localizzazione determina criteri, tempi e modalità di svolgimento dell'incarico nonché il compenso da corrispondere.

---

**Data scadenza**

---

**Scadenza**

---

**Fonte normativa** Bollettino Ufficiale Regione Lazio

---

**Riferimenti normativi** L.R. 10 aprile 1990, n. 40 (B.U. 12/1990).

**Modulistica**

---

**Riferimenti operativi: indirizzi utili**